

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DI DISIDRATAZIONE DEI FANGHI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALLA COMMITTENTE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - CIG 4965356564 -

SI RIPORTANO LE RISPOSTE AI QUESITI E CHIARIMENTI PRESENTATI DA ALCUNE DITTE, A BENEFICIO DI TUTTI GLI EVENTUALI PARTECIPANTI ALLA GARA DI CUI IN OGGETTO:

	QUESITO	RISPOSTE
1	<p><u>Si richiede:</u> <i>"..Nello specifico, secondo quanto stabilito dal Modello 2 A della qualificazione, chiedo se la nostra impresa può avere la possibilità di partecipare mediante un R.T.I. o l'avvalimento per quanto riguarda la certificazione ISO 14001, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti. Chiedo gentilmente l'informazione perché la normativa, secondo la Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09/08/2012, non vieta l'avvalimento in merito alla certificazione ambientale, ma in merito alla ISO 9001, che la nostra azienda possiede..."</i></p>	<p>Risposta:</p> <p>Ai sensi della determinazione dell'A.V.C.P. n. 2 del 1/08/2012 si conferma l'inammissibilità del ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità ISO 9001.</p> <p>Poiché la certificazione ISO 14001 è equiparabile alla certificazione di qualità suddetta, il ricorso all'avvalimento non è consentito.</p>
2	<p><u>Premessa:</u></p> <p><i>"Il Disciplinare di gara – punto 3.3 "requisiti di capacità economico - finanziaria" prevede che per servizi analoghi si intende "disidratazione fanghi prodotti da impianti di trattamento acque reflue cod. CER 190805."</i></p> <p>Quesito: Nel caso di contratti comprendenti anche altri servizi (ad esempio il trasporto e lo smaltimento dei fanghi) a fronte di corrispettivi (unitari o totali) omnicomprensivi, chiediamo quale metodologia sia ritenuta valida per scorporare il valore del mero servizio di disidratazione da far valere quale requisito richiesto</p>	<p>Risposta: Nel caso di contratti che comprendano lo svolgimento di servizi eterogenei, ad esempio, che includono <u>sia</u> la disidratazione fanghi, <u>sia</u> lo smaltimento dei fanghi cod. CER 190805, il partecipante dovrà documentare la componente economica relativa alla sola fase di disidratazione.</p>
3	<p><u>Premessa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Disciplinare di gara – punto 3.4.1 "requisiti di capacità tecnico - organizzativa" prevede <i>"il possesso o la disponibilità alla data di scadenza di prequalifica e per tutta la durata temporale dell'appalto almeno delle seguenti apparecchiature...."</i>; • <i>Gli impianti mobili sono di fatto lo strumento indispensabile per garantire l'esecuzione del servizio;</i> <p>Quesito:</p> <p>a) Con il termine "possesso" si intende proprietà delle apparecchiature?</p> <p>b) Con il termine "disponibilità" cosa si intende?</p>	<p>Risposta:</p> <p>a) con il termine <u>possesso</u>, si intende in particolare la dimostrazione della proprietà dell'apparecchiature o della detenzione documentata attraverso apposito titolo;</p> <p>b) con il termine <u>disponibilità</u>, viene inteso ogni altra forma che dimostri, inequivocabilmente, che alla data di scadenza di prequalifica e per tutta la durata temporale dell'appalto il partecipante <u>fruisca</u> delle apparecchiature richieste, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nolo (caldo oppure freddo); - Leasing; - Affitto;

		- Comodato.
4	<p>Premessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Il Disciplinare di gara – punto 3.4.1 "requisiti di capacità tecnico - organizzativa" prevede per gli idroestrattori centrifughi tre fasce dimensionali: <ol style="list-style-type: none"> "...con portata solida superiore a 900 kg SST/h, dotati di tamburo di diametro maggiore di 450 mm"; "...con portata solida superiore a 500 kg SST/h"; "...in grado di garantire una portata solida compresa fra 300 e 600 kg SST/h". <ul style="list-style-type: none"> idroestrattori centrifughi che possono raggiungere portate solide elevate sono assolutamente in grado di operare a regimi di portata inferiore garantendo inoltre performaces (in termini di tenore di secco del fango estratto) migliori rispetto ad idroestrattori centrifughi di minore portata solida; <p>Quesito:</p> <p>Si chiede conferma che gli idroestrattori centrifughi che per "portata solida" si collocano in fascia dimensionale superiore soddisfano pienamente il requisito richiesto anche con riferimento alla/e fasce dimensionali inferiori. Esemplicando: si chiede se ad esempio il possesso di n.8 impianti "...con portata solida superiore a 900 kg SST/h, dotati di tamburo di diametro maggiore di 450 mm" soddisfa il requisito richiesto al punto 3.4.1. del disciplinare di gara.</p>	<p>Risposta:</p> <p>Le apparecchiature segnalate possono essere accettate purchè in condizioni di esercizio rispettino assolutamente i range di portata solida espressi nel disciplinare di gara; a dimostrazione di ciò è onere del partecipante fornire le necessarie giustificazioni atte a dimostrare il funzionamento ottimale delle apparecchiature nei suddetti range.</p> <p>Tali range sono stati individuati in funzione delle potenzialità degli impianti di depurazione gestiti, allo scopo di evitare che l'intervento di disidratazione possa inficiare il processo depurativo.</p> <p>Uniacque si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate.</p>
5	<p>Premessa:</p> <p>Il Disciplinare di gara al punto 3.2 lettere A) e B) "requisiti di idoneità professionale" prevede: "possesso di idonea certificazione di qualità conforme alle norme ISO 9001 ... possesso di idonea certificazione del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme ISO 14001....";</p> <p>Quesito 1:</p> <p>Si chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se il possesso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 sia da ritenersi requisito di idoneità professionale e non invece requisito di idoneità tecnico-organizzativo dell'impresa come confermato anche da recenti sentenze del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 23 Ottobre 2012, n. 5408) <p>Premessa:</p> <p>Con riferimento alla risposta ad un quesito già pubblicato sul sito Uniacque (quesito n. 1),</p>	<p>Risposta:</p> <p>Quesiti 1 e 2:</p> <p>Ad integrazione e revisione di quanto già comunicato nella risposta ad un quesito precedente, si ritiene che le certificazioni rientrino tra i requisiti di idoneità tecnico organizzativa dell'impresa: pertanto, è da ritenersi ammissibile il ricorso dell'avvalimento di tali requisiti, rimanendo inteso che è onere del concorrente di dimostrare con adeguata documentazione contrattuale che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, ma assume l'obbligo di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo per assicurare che il soggetto chiamato all'esecuzione dell'appalto adempia le proprie obbligazioni con requisiti qualitativi corrispondenti a quelli garantiti dalle</p>

	<p>inerente il possesso delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001 nella quale si conferma l'inammissibilità del ricorso all'avvalimento per le due certificazioni</p> <p>Quesito 2:</p> <p>Si chiede:</p> <p>1) conferma che il requisito è invece da ritenersi soddisfatto nel caso di RTI qualora <u>anche</u> una sola delle imprese associate sia in possesso delle suddette certificazioni.</p>	<p>certificazioni ISO richieste.</p> <p>Con riferimento al successivo quesito 2, come previsto dal disciplinare di gara, per i RTI i requisiti di capacità tecnico organizzativa dovranno essere posseduti da ogni singolo componente il raggruppamento, secondo le rispettive quote di partecipazione. In ogni caso, il RTI dovrà possedere, nel suo complesso, tutti i requisiti richiesti al singolo partecipante. E' ammesso l'avvalimento dei requisiti tra imprese parte dello stesso raggruppamento. Le certificazioni di qualità ISO, in particolare, dovranno essere possedute da ciascun partecipante il RTI, in proprio ovvero tramite avvalimento di impresa terza come di impresa parte del RTI.</p>
6	<p><u>Si richiede:</u> conferma che le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, per essere ritenute valide, debbano comprendere nel campo applicativo il servizio di "disidratazione fanghi con impianti mobili</p>	<p>Risposta:</p> <p>Le certificazioni possedute dovranno essere identificate dalla classificazione EA 39</p>
7	<p><u>Premessa:</u></p> <p>Il Disciplinare di gara – punto 3.4.1 "requisiti di capacità tecnico - organizzativa" prevede che gli idroestrattori centrifughi siano "di produzione successiva al 01.01.2003".</p> <p>Quesito:</p> <p>a) Un impianto mobile costruito in economia (componenti, compreso l'idroestrattore centrifugo, acquistati separatamente e fatti assemblare su progetto nostro) tra il Settembre 2002 e Dicembre 2002, ma entrato di fatto in funzione del 2003 soddisfa il requisito richiesto al punto 3.4.1. del disciplinare di gara?</p> <p>b) Quale è la data di produzione (anno) di un idroestrattore centrifugo acquistato revisionato a nuovo dalla casa madre?</p>	<p>Risposta:</p> <p>La data di produzione degli idroestrattori è determinata dall'anno individuato nella targhetta della macchina o da documento ufficiale del costruttore attestante l'anno di produzione.</p>
8	<p><u>Premessa:</u></p> <p>il Disciplinare di gara prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al punto 3.3.3) "dimostrazione di aver reso almeno n. 2 servizi analoghi attraverso la presentazione di minimo n. 2 contratti il cui valore economico sommato (al netto dell'IVA) abbia generato nel triennio dal 01.01.2010 al 31.12.2012, un fatturato non inferiore ad Euro 773.080,00" - a pagina 6 di 11 in caso di R.T.I. i requisiti devono essere posseduti: per i requisiti di capacità economico-finanziaria e per da ciascun componente secondo le rispettive quote di partecipazione o parti di servizio 	<p>Risposta:</p> <p>Quesito 1:</p> <p>Per quanto concerne il primo esempio sottoposto, non si ritiene possibile che un componente del R.T.I. non possieda alcuna partecipazione in servizi analoghi e di conseguenza non si ritiene ammissibile il possesso esclusivo dei requisiti in capo alla sola capogruppo.</p> <p>Con riferimento al secondo esempio, lo stesso soddisfa i requisiti richiesti nel caso in cui i contratti posseduti siano proporzionati alle rispettive quote di partecipazione.</p> <p>La configurazione proposta nel terzo</p>



	<p>eseguito all'interno del raggruppamento temporaneo (art. 276 c. 6 del DPR 207/2010), in ogni caso il raggruppamento deve possedere nel complesso il 100% di quanto richiesto all'impresa singola</p> <p>Quesito 1: Come deve essere soddisfatto il requisito 3.3.3 in caso di R.T.I.? a mero titolo di esempio sono ammessi i seguenti casi?</p> <ul style="list-style-type: none"> • due contratti posseduti dalla sola capogruppo il cui valore economico sommato (al netto dell'IVA) abbia generato nel triennio dal 01.01.2010 al 31.12.2012, un fatturato non inferiore ad Euro 773.080,00 • 1 contratto posseduto dalla capogruppo e 1 dalla mandante il cui valore economico sommato (al netto dell'IVA) abbia generato nel triennio dal 01.01.2010 al 31.12.2012, un fatturato non inferiore ad Euro 773.080,00.; in tal caso i valori dei singoli contratti posseduti dalla capogruppo e dalla mandante devono essere proporzionati alle rispettive quote di partecipazione (art. 276 c. 6 del DPR 207/2010)? • Entrambi i componenti hanno 2 contratti che soddisfano il requisito ciascuno secondo le rispettive quote di partecipazione (art. 276 c. 6 del DPR 207/2010) <p>Quesito 2: Alla luce di quanto sopra come deve essere compilato il punto 7 del modello 2A in caso di R.T.I. premesso che la formulazione sembra carente di parti che consentano una corretta compilazione.</p>	<p>esempio si ritiene esaustiva rispetto ai requisiti richiesti.</p> <p>Quesito 2: E' possibile dimostrare il possesso dei requisiti richiesti allegando idonea documentazione di dettaglio in allegato al modello 2A e riferita alla dichiarazione di cui al punto 7.</p>
9	<p><u>Premessa:</u></p> <p>Il Disciplinare di gara – punto 3.4 "requisiti di capacità tecnico organizzativa" prevede che : "Tutte le apparecchiature di cui sopra devono essere dotate di gruppi elettrogeni, di tipo silenzioso, per autoproduzione di energia elettrica, per l'utilizzo degli stessi in aree antropizzate."</p> <p>Quesito: Chiediamo conferma che i gruppi elettrogeni debbano, nel rispetto delle vigenti norme, essere muniti di:</p> <p>a) regolare licenza di esercizio ex art.53 D.lgs 26 ottobre 1995 n.504 e l'esercizio degli stessi avvenga nel pieno rispetto delle vigenti norme;</p> <p>b) certificato di prova in posto o di taratura del gruppo di misura, previsto per garantire il controllo periodico di taratura (ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n.28/D del</p>	<p>Risposta: Si conferma che tutte le apparecchiature e gruppi elettrogeni devono rispettare le disposizioni di legge normative applicabili.</p>

26/01/1998 e n.17/D del 23/05/2011) del gruppo di misura (contatore) qualora il gruppo elettrogeno ne sia dotato.	
---	--

Ghisalba li venerdì 28 marzo 2013

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO GARE

Ing. Giuseppe Gorzio

